



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 34 del 30/1/2019 recante:  
"Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)"  
relatore: M. MIRABELLO

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/2/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/2/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	12/02/2019
SEDE	
PARERE PREVISTO	III Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Parere n. 48 - Deliberazione n. 34 del 30 gennaio 2019 pag. 4  
*"Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)" (PARERE N. 48/10)"*

### Normativa citata

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 10  
*"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia."*

D.G.R. n. 748 del 19 novembre 2010 pag. 19  
*"Linee guida per il periodo sperimentale 2010 - 2013. Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi-per la prima infanzia"*

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 20 pag. 36  
*"Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)"*

Regolamento regionale 11 settembre 2013, n. 9 pag. 37  
*"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento"*

### Normativa nazionale

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 79  
*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".*

Legge 28 agosto 1997, n. 285 pag. 95  
*"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".*

### Normativa regionale

Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6 pag. 101  
*"Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)".*

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 102  
*"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."*

### Normativa comparata

Legge regionale 25 novembre 2016, N.19 - Emilia Romagna pag. 129  
*"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000"*

*"Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002,n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia."*

# PARERE

N.ro 48/10<sup>a</sup>

**3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 3744 del 4.02.2019

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 34 della seduta del 30 GEN. 2019

**Oggetto:** Regolamento: "Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore  
Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Fortunato Varone

Dirigente/i Settore/i: DIRIGENTE SETTORE  
Dott.ssa Rosaiba BARONE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**VISTA** la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", in particolare l'art. 7 comma 1 riguardante la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

**VISTA** la Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

**VISTA** la Delibera dal Consiglio Regionale del 6 agosto 2009 che adotta il Piano Sociale degli Interventi e dei Servizi Sociali;

**RILEVATO CHE** il Piano suddetto individua tra i "I livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali" il "Rafforzamento dei diritti dei minori" prevedendone l'attuazione nell'ambito dei piani di zona con azioni esplicitamente programmate volte: ai servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi; all'offerta di spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0-3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali;

**VISTA** la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: "Politiche regionali per la famiglia", in particolare l'art. 5 comma 5° che individua, tra le iniziative volte al potenziamento e differenziazione delle politiche familiari, anche la promozione di forme innovative di servizi per l'infanzia;

**VISTE** le "Linee Guida per il periodo sperimentale 2010-2013, requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" approvate con D.G.R. n. 748 del 19 novembre 2010;

**VISTA** la Legge Regionale 29 marzo 2013 n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.";

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 226 del 18 giugno 2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013" finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 313 del 11 settembre 2013 "Recepimento modifiche e integrazioni a seguito del parere n. 58/9<sup>a</sup> ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio regionale, di cui al Regolamento attuativo proposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013, avente ad oggetto la legge regionale n. 15 del 2013, "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia";

**VISTO** il Regolamento n. 9 del 2013 avente oggetto "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 "del settembre 2013" pubblicato sul BURC n. 7 del 30 settembre 2013;

**VISTA** la legge regionale n. 20 del 5 luglio 2016 "Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013 n. 15 (norme sui servizi educativi della prima infanzia);

**RITENUTO** opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento n. 9, per come riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**EVIDENZIATO** che l'articolato di cui alle predette modifiche al Regolamento n. 9/2013 è stato redatto con il supporto del Settore Ufficio legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

**VISTI** l'articolo 36, comma 1 lettera b) e l'articolo 43 comma 3 dello Statuto della Regione, che riservano la competenza per l'esercizio della potestà regolamentare alla Giunta regionale, nonché l'articolo 34 relativo alle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente di settore e del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n.336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**VISTA** la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Welfare, Dott.ssa Savina, Angela, Antonietta Robbe  
A voti unanimi

#### **DELIBERA**

- **di adottare**, le modifiche al Regolamento n. 9 del settembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013" per come riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- **di trasmettere** proposta di Delibera al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento interno del Consiglio stesso, per il parere di competenza, all'esito del quale sarà approntata la modifica regolamentare;
- **di notificare** il presente provvedimento al Dipartimento ed al Settore proponenti per gli adempimenti di competenza;
- **di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale  
Avv. Ennio Antonio Apicella

**IL PRESIDENTE**

Prof. Francesco RUSSO

**Regolamento: "Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento)".**

Art. 1

*(Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9)*

1. Il punto 3.3.2 del regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento), è così modificato:

a) le parole "tirocinio di almeno 2 mesi" sono sostituite con le parole "tirocinio di almeno 4 mesi"

b) dopo le parole "relative all'educazione della primissima infanzia." sono inserite le seguenti:

"Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a cinque bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti (due nei comuni delle aree interne).

Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare, sentita la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, realizza attraverso il proprio servizio professionale o, in assenza, avvalendosi del servizio professionale dell'Ambito, il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi devono possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo non può essere inferiore a 20 metri quadrati e comunque garantire almeno 5 mq. per bambino, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale

didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici.

Le sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Per quanto riguarda l'igiene personale è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (fasciatoio, wc per bambini o con riduttore, etc).

E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

Gli educatori possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti.

Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali. Le aziende sanitarie svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.";

c) sono soppresse le parole da "Il servizio potrà ospitare" fino a "reperibile in caso di necessità.";

d) sono soppresse le parole da "Il servizio domiciliare dovrà disporre" fino a "approvata dall'ASP"

Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

**Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 luglio 2016, n. 20 e 22 febbraio 2017, n. 6)

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
  - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
  - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

**Art. 2**  
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

**Art. 3**  
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

**Art. 3 bis<sup>1</sup>**

(Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

## CAPO II

## TIPOLOGIE DI SERVIZI

**Art. 4**

(Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
  - a) nidi d'infanzia;
  - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare *comprensivi del servizio tagesmutter* <sup>2</sup>.

**Art. 5**

(Nido di infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
  - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
  - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
  - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 febbraio 2017, n. 6.

<sup>2</sup> Parole aggiunte dall'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

### **Art. 6**

#### *(Micro nido)*

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

### **Art. 7**

#### *(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)*

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
2. I servizi educativi integrativi al nido sono:
  - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore *o tagesmutter*<sup>3</sup> o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
  - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
  - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.

---

<sup>3</sup> Parole inserite dall'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

**Art. 8**

*(Gestione dei servizi)*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
  - a) dai comuni, anche in forma associata;
  - b) da altri soggetti pubblici;
  - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
  - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

**Art. 9**

*(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)*

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

**Art. 10**

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

**Art. 11**

*(Funzioni della Regione)*

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
  - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
  - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;

- c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;
- d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

### **Art. 12**

*(Funzioni dei comuni singoli o associati)*

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
  - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
  - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
  - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
  - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.
3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
  - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
  - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
  - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
  - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
  - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento.

**Art.13***(Servizio sanitario)*

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV  
STRUMENTI E PROCEDURE

**Art. 14***(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
  - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
  - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
  - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
  - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
  - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
  - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

**Art. 15***(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:
  - a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la

- partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
- b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
  - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
  - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
  3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

#### **Art. 16**

*(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)*

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

#### **Art. 17**

*(Registri comunali)*

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

#### **Art. 18**

*(Programma annuale)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
  - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
  - b) l'indicazione delle attività programmate;
  - c) la determinazione dei fabbisogni.

#### **Art. 19**

*(Carta dei servizi)*

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della

presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

## CAPO V PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

### **Art. 20** *(Personale)*

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

### **Art. 21** *(Coordinatori pedagogici)*

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

## CAPO VI NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

### **Art. 22** *(Norma finanziaria)*

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

**Art. 23**

*(Norma transitoria e finale)*

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, *entro il 30 giugno 2018<sup>4</sup>*, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

**Art. 24**

*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

**Art. 25**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>4</sup> **L'art. 3, comma 1, della l.r. 5 luglio 2016, n. 20** **sostituisce le parole** "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" **con le parole** "entro il 30 giugno 2018".

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 19 NOV. 2010

N.748

OGGETTO: Linee guida per il periodo sperimentale 2010 – 2013.  
Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi-per la prima infanzia.

Inviata al Dipartimento  
Lavoro  
24 NOV. 2010  
Inviata al  
Consiglio Regionale  
Il \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1. Presidente Giuseppe SCOPELLITI	X	
2. Vice Presidente Antonella STASI e gli Assessori	X	
3. Pietro AIELLO	X	
4. Mario CALIGIURI		X
5. Fabrizio CAPUA		X
6. Antonio Stefano CARIDI		X
7. Giuseppe GENTILE	X	
8. Giacomo MANCINI	X	
9. Francesco PUGLIANO	X	
10. Francescantonio STILLITANI	X	
11. Domenico TALLINI	X	
12. Michele TREMATERRA	X	

Inviata alla  
Corte dei Conti  
Il \_\_\_\_\_

Assessore  
*[Signature]*

Il Dirigente Generale  
*[Signature]*

Assiste il ~~Dirigente Generale Avv. Francesco Zaccali~~  
~~Segretario Consigliere dr. Nicola Duranti~~

Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

Il Dirigente di Settore  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Giuseppe NARDI

STANZIAMENTO Euro \_\_\_\_\_  
VARIAZIONI + O - Euro \_\_\_\_\_  
TOTALE Euro \_\_\_\_\_  
IMPEGNI ASSUNTI Euro \_\_\_\_\_  
DISPONIBILITÀ Euro \_\_\_\_\_  
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Il Dirigente di Servizio  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
Dr.ssa Angela Nicolace

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Delibera dal Consiglio Regionale del 6 agosto 2009 che adotta il Piano Sociale degli Interventi e dei Servizi Sociali;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 378/07 che adotta il "Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali" ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/03;

- Intesa della Conferenza Unificata del 26/9/2007 tra Governo, Regioni ed autonomie locali in materia di servizi educativi per la prima infanzia,
- Delibera Giunta Regionale n. 599/08 "Approvazione criteri di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi in favore della prima infanzia;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: "Politiche regionali per la famiglia" e, in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 5.12.2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale 34/2002 stabilisce i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione;

VISTO l'art. 17 bis, comma 1°, della Legge Regionale n. 7 del 2.5.2001, che prevede, nelle more dell'attuazione della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, l'autorizzazione da parte della Regione di attività e programmi sperimentali per assicurare un adeguato sistema di interventi e servizi sociali nel quadro delle norme di cui alla Legge 328/2000;

VISTA la Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1259;

VISTA la Legge n° 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTA la Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Legge Regionale n.12/1973 "Disciplina dei Nidi d'infanzia";

CONSIDERATO CHE con la Delibera n. 82 del 3 agosto 2007 il CIPE ha definito le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "Obiettivi di Servizio" previsto dal Quadro Strategico Nazionale per la politica di sviluppo nel periodo di programmazione 2007-2013;

CHE il Piano d'Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio ha definito le attività per conseguire nella programmazione regionale 2007-2013 gli obiettivi strategici;

CHE la riserva di premialità, denominata "Progetto Obiettivi di Servizio" destinata alle Regioni del Mezzogiorno, è legata al conseguimento di risultati verificabili in termini di erogazione di servizi collettivi in diversi ambiti tra cui i servizi per l'infanzia. Per questi ultimi la premialità, per la Regione-Calabria, ammonta a 38,78 milioni di Euro;

**CHE** l'obiettivo strategico di incremento dei servizi all'infanzia, viene misurato, in Calabria così come in ogni regione italiana, attraverso due indicatori:

S.04 Diffusione dei servizi per l'infanzia – percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della Regione;

S.05 Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia – percentuale di bambini, fino al compimento dei tre anni di età, che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (nido d'infanzia, micro-nidi o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero e tre anni, di cui almeno il 70% in nidi d'infanzia;

**CHE** la percentuale da raggiungere al fine di poter soddisfare gli Obiettivi di Servizio è:

- 1) il 35% dei Comuni calabresi, per l'Indicatore S.04, deve dotarsi di Asili nido;
- 2) il 12% di bambini da zero a tre anni, per l'Indicatore S.05, devono usufruire di servizi all'infanzia;

**VISTA** la Delibera n°466, del 28/06/2010, con la quale è stata definita la possibilità di derogare al servizio Asili nido per raggiungere l'obiettivo di servizio S.05 nei piccoli Comuni, con una popolazione media residente in età 0 – 3 anni non compiuti inferiore a 20 bambini, di concorrere al raggiungimento del target individuale, anche soltanto con l'attivazione di servizi innovativi ed integrativi;

**SENTITO** l'ANCI CALABRIA;

**VALUTATO CHE** la Regione Calabria deve garantire una qualità uniforme dei servizi all'infanzia attraverso l'individuazione di standard minimi di tipo strutturale ed organizzativo;

**RISULTA NECESSARIO** approvare le Linee Guida di cui all'allegato "A" per la definizione dei requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia per il periodo 2010-2013,

**VISTO** l'art. 45 della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

**VISTA** la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**SU** conforme proposta dell'Assessore Francescoantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente preposto al competente Settore,

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

- **approvare**, l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente "le Linee guida per i requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia per il periodo sperimentale 2010-2013".
- **demandare** al Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento e i relativi atti consequenziali;
- **provvedere** all'invio del presente atto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta Regionale;
- **provvedere** alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to *Scopelliti*

Il Segretario: f.to *Zoccali*

Copia conforme per uso amministrativo

Li 24 NOV. 2010



Linee di indirizzo per la prima infanzia (0-36 mesi) per il  
periodo sperimentale 2010 – 2013 nell'ottica educativa e  
della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Premessa	2
2. NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO	5
2.1 Descrizione della struttura	5
3. MICRO - NIDO	5
4. SERVIZI INTEGRATIVI	5
4.1 Descrizione della struttura	6
4.1.1 Ricettività	6
4.1.2 Organizzazione degli spazi interni	6
4.1.3 Superficie interna	6
4.1.4 Servizi generali	6
4.1.5 Spazi esterni e collocazione della struttura	6
Requisiti organizzativi	7
4.2.1 Calendario e orario	7
4.2.2 Gruppo degli operatori e organizzazione interna	7
4.2.3 Rapporto numerico tra educatori e bambini	7
4.3 Descrizione della struttura	7
4.3.1 Ricettività	8
4.3.2 Organizzazione e Articolazione degli spazi interni	8
4.3.3 Superficie interna	8
4.3.4 Servizi generali	8
Requisiti organizzativi	8
4.3.5 Calendario e orario	8
4.3.7 Rapporto numerico tra educatori e bambini	9
5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI	9
5.1 Educatrice familiare	9
5.2 Educatrice domiciliare	9
6 NORME COMUNI	10
6.1 Carta dei servizi	10
6.2 Progetto pedagogico-educativo e partecipazione delle famiglie	10
6.3 Formazione	10
6.4 Coordinamento pedagogico	10
6.5 Ruolo dell'Azienda ASP	11
6.6 Requisiti di accesso del personale	11
6.7 Personale dei servizi educativi	11
6.8 Tabelle dietetiche	11
6.9 Deroghe	11
7 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	12
7.1 Autorizzazione per Nido d'infanzia, micro-nido, spazio gioco per bambini e centro per bambini e famiglie. Servizi e interventi educativi in contesto familiare e domiciliare	12
7.2 Pareri per l'autorizzazione	12
7.3 Procedure di accreditamento per Nido d'infanzia, micro-nido e servizi integrativi	13

### Premessa

I servizi educativi per la prima infanzia sono orientati a favorire adeguati percorsi educativi ai bambini ed alle bambine ed a migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e cura dei genitori.

In attesa di una nuova legislazione regionale, che sostituisca la L.R. 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina degli asili-nido", si ritiene opportuna una sperimentazione che riguardi i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e tenga presente l'aumento e la differenziazione dei servizi avvenuta in questi ultimi decenni.

L'ultimo provvedimento legislativo nazionale, la Legge 285 del 1997, sostiene l'evoluzione dei servizi educativi per la prima infanzia verso la flessibilità e l'apertura a una domanda più vasta e differenziata, finanziando progetti di servizi integrativi e sperimentali.

Con l'approvazione del Piano Sociale L. n. 8 del 17/8/2009 nell'ambito dell'art. 3.4 "I livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali" al 3.4.2 "Rafforzamento dei diritti dei minori" è previsto che all'interno dei piani di zona siano esplicitamente programmate azioni volte:

- ai servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi;
- all'offerta di spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0-3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali.

Per la definizione delle tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che verranno adottate nelle presenti linee guida, si terranno presenti le indicazioni offerte dal "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009. Il Nomenclatore favorirà un linguaggio comune e renderà possibile il confronto con altre regioni su voci omogenee tra i diversi sistemi di Welfare regionali, faciliterà l'iter autorizzatorio e darà maggiori garanzie ai genitori della scelta del servizio più idoneo per il figlio.

Nella presente direttiva saranno definite le diverse tipologie di servizio, per ciascuna delle quali saranno individuate finalità e caratteristiche che le definiscono. Ogni tipologia di servizio sia pubblico che privato, infatti, è l'espressione di un progetto pedagogico ed educativo che dovrà essere intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori cui si fa riferimento.

### Tipologie e descrizione di servizi (0-3 anni) previsti dal CISIS

<b>Nido d'infanzia</b>	"Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia".
<b>Servizi integrativi per la prima infanzia</b>	"In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore); centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare".

Denominare e indicare con chiarezza le peculiarità dei diversi servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta interpretazione e attuazione delle norme.

Ciò consente in modo più puntuale di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia;
- identificare standard strutturali e organizzativi, in ragione delle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Ogni servizio rappresenta inoltre il luogo concreto in cui il progetto pedagogico si traduce e prende

forma in un progetto educativo, in un sistema coerente di azioni per promuovere lo sviluppo di ciascun bambino, tenendo conto delle risorse e delle opportunità del contesto, nonché dei limiti e dei vincoli che pone.

Servizi, con denominazioni diverse da quelle proposte dal CISIS, dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie descritte nel Nomenclatore in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole previste per il loro funzionamento, indicate nelle presenti linee.

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema integrato territoriale che si riconosce in valori (idea di bambino, partecipazione della famiglia al progetto educativo, accoglienza di tutti i bambini, riconoscimento della professionalità degli educatori/trici, continuità verticale e orizzontale, attuazione del diritto alla cura e all'educazione) e regole condivise (autorizzazione/accreditamento).

Le strutture e il loro utilizzo devono assicurare: la sicurezza nell'impiego, la salubrità e benessere ambientale, la fruibilità di spazi, impianti e arredi, per bambini e adulti.

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

I servizi privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e statali mediante apposito avviso pubblico, sia in conto capitale che in conto gestione.

### **Obiettivi**

Le linee di indirizzo hanno lo scopo di regolamentare i servizi per l'infanzia diversamente caratterizzati sul territorio regionale, raggruppandoli per tipologie omogenee, al fine di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per aumentare l'offerta educativa e tipologica dei servizi e consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili,
- offrire servizi flessibili in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia;
- concorrere all'innalzamento degli standard qualitativi di erogazione.

## 2. NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO

### 2.1 Descrizione della struttura

Denominazione	Nido d'infanzia o Asilo Nido
Definizione	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo,
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età fino a tre anni
Organizzazione interna	Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi)

I requisiti strutturali e organizzativi sono definiti dalla L.R. n. 12/73.

In via sperimentale è consentita l'attivazione di servizi privati autorizzati e/o accreditati.

Il servizio privato, può svolgere funzione sostitutiva al pubblico in regime di convenzione, solo se risulta essere accreditato.

## 3. MICRO - NIDO

### 3.1 Descrizione della struttura

Denominazione	<b>Micro-nido</b>
Definizione	Il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare fino ad un massimo di 24 bambini, dai tre mesi ai tre anni. Il micro-nido può essere realizzato anche in un appartamento purché destinato esclusivamente a questo servizio, o in azienda
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Il micro-nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 ai 10-12 mesi)

I requisiti strutturali e organizzativi sono definiti dalla L.R. n. 12/73.

In via sperimentale è consentita l'attivazione di servizi privati autorizzati e/o accreditati.

Il servizio privato, può svolgere funzione sostitutiva al pubblico in regime di convenzione, solo se risulta essere accreditato.

## 4. SERVIZI INTEGRATIVI

Il "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali" del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa. Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono le seguenti tipologie di servizi integrativi:

- spazi gioco per bambini, preferibilmente, da 18 a 36 mesi;

- centri per bambini e famiglie;

- servizi educativi in contesto domiciliare.

#### 4.1 Descrizione della struttura

Denominazione	Spazio gioco per bambini
Definizione	Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa, preferibilmente, fra 18 mesi e 3 anni e comunque di età non inferiore ai 12 mesi., con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al massimo per cinque ore giornaliere per singolo bambino. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa, tra 18 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Lo spazio gioco per bambini può essere organizzato secondo gruppi omogenei o eterogenei per età e adottare la metodologia del piccolo, medio o grande gruppo (proporzionalmente al numero dei bambini, all'età e al tipo di attività svolta)

#### Requisiti strutturali

##### 4.1.1 Ricettività

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 15% della ricettività massima.

##### 4.1.2 Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- spazi comuni;
- servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- servizi igienici distinti per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di 1 wc ogni 10 bambini, fasciatoio e lavabo;
- spazio per la preparazione della merenda.

##### 4.1.3 Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati agli adulti e ai servizi generali, questi ultimi dimensionati in rapporto al numero di bambini.

##### 4.1.4 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio

idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

#### **4.1.5 Spazi esterni e collocazione della struttura**

Devono essere presenti degli spazi esterni a disposizione dei bambini come aree di gioco.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo), è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura dello spazio gioco per bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 mt. dal baricentro della Struttura e collegati con percorsi di uso esclusivo che garantiscano la sicurezza dei bambini.

#### **Requisiti organizzativi**

##### **4.2.1 Calendario e orario**

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

##### **4.2.2 Gruppo degli operatori e organizzazione interna**

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al successivo paragrafo consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

##### **4.2.3 Rapporto numerico tra educatori e bambini**

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli Spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 9. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

#### 4.3 Descrizione della struttura

Denominazione	<b>Centri per bambini e famiglie</b>
Definizione	Il Centro per bambini e famiglie è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme ad un genitore o ad altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa, generalmente, tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	I Centri per bambini e famiglie organizzano attività in ambienti ricchi e stimolanti per i bambini e costituiscono una opportunità di confronto tra genitori e tra questi e gli educatori

##### 4.3.1 Ricettività

La struttura degli spazi a disposizione dei bambini ha una ricettività massima calcolabile in rapporto agli spazi disponibili e comunque non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

##### Requisiti strutturali

##### 4.3.2 Organizzazione e Articolazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini accompagnati da adulti, sulla base di un progetto educativo, e articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei bambini e degli accompagnatori e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi, quest'ultimi, di fasciatoio e lavabo;
- d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

##### 4.3.3 Superficie interna

La superficie interna del Centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti e quelli destinati alle attività degli adulti.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali.

##### 4.3.4 Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

## Requisiti organizzativi

### 4.3.5 Calendario e orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il Centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

### 4.3.6 Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno ed all'adulto accompagnatore, costituisce il gruppo degli operatori del Centro per bambini e famiglie.

### 4.3.7 Rapporto numerico tra educatori e bambini

La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non deve essere inferiore a un educatore ogni 15 bambini.

## 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

Denominazione	Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
Definizione	Il servizio in contesto domiciliare ha carattere educativo e ludico, è rivolto a bambini da 3 mesi a tre anni e può essere svolto presso l'abitazione della famiglia o il domicilio dell'educatore
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 3 anni
Organizzazione interna	Le attività vengono svolte da un educatore che può gestire un numero massimo di 5 bambini.

### 5.1 Educatrice familiare

L'educatrice familiare è un servizio, da attuarsi in ambiente domestico di almeno 20 mq, deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme di agibilità vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, la tutela e il benessere dei bambini.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati nelle norme comuni deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 3 mesi, ed essere inserito in apposito albo comunale.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro.

Le famiglie autonomamente organizzate scelgono l'educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il servizio familiare dovrà disporre di locali e spazi organizzati, in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti.

### 5.2 Educatrice domiciliare

E' un servizio da attuarsi in un ambiente idoneo messo a disposizione dall'educatore o da altro ente (es. spazi scolastici disponibili non utilizzati).

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati nelle norme comuni deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 3 mesi, ed essere inserito in apposito albo comunale.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini.

Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq, in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio

superiore alle cinque ore, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice), dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale da un bagno ad esclusivo uso dei bambini, durante la loro presenza, e attrezzato in modo da garantire l'igienicità e la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli.

## **6 NORME COMUNI**

### **6.1 Carta dei servizi**

Nella carta dei servizi sono definiti i criteri di accesso al singolo servizio, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni e gli strumenti di valutazione del servizio da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti e le procedure per assicurare la tutela dei bambini e la divulgazione della carta dei servizi presso tutti gli interessati.

Fa parte della carta dei servizi anche il progetto educativo che rappresenta la realizzazione e lo sviluppo dei valori, degli orientamenti, degli obiettivi generali e delle intenzionalità che identificano il singolo servizio (= progetto pedagogico).

### **6.2 Progetto pedagogico-educativo e partecipazione delle famiglie**

Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto psico-pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei genitori e dei loro figli;
- la partecipazione e condivisione del progetto educativo-didattico;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati.

### **6.3 Formazione**

La necessità di aggiornamento professionale del personale e la formazione degli educatori derivano anche dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.

### **6.4 Coordinamento pedagogico**

Sarà assicurato, dalla Regione Calabria, a livello Provinciale il coordinamento pedagogico che svolge compiti di sostegno al lavoro degli operatori, indirizzo, sperimentazione, monitoraggio e documentazione delle esperienze e raccordo tra i servizi.

Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di laurea in Pedagogia;

Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;

Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Esperienza triennale nel ruolo da ricoprire in servizi pubblici relativi alla prima infanzia.

#### **6.5 Ruolo dell'Azienda ASP**

Per garantire la tutela e della la vigilanza igienico-sanitaria sui servizi educativi per la prima infanzia è delegato alle A.S.P. il rilascio di apposito parere igienico-sanitario.

#### **6.6 Requisiti di accesso del personale**

Il personale deve possedere i titoli e requisiti previsti dalla L.12 del 1973.

Ai suddetti requisiti si individuano ulteriori titoli ammissibili:

Diploma di maturità magistrale;

Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

Diploma di dirigente di comunità;

Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;

Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso).

Diploma di laurea in pedagogia;

Diploma di laurea in scienze dell'educazione;

Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;

Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Per i soli educatori che alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida abbiano in essere un rapporto contrattuale documentato da almeno 1 anno, in mansioni attinenti i servizi educativi alla prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra-indicati attraverso la frequenza di un corso di formazione relativo a tematiche educative con modalità laboratoriali di almeno 200 ore, da espletarsi nel termine massimo di 12 mesi.

Per i servizi educativi in contesti familiari e domiciliari, e per periodi di attività lavorativa di cui al punto precedente inferiore all'anno, sarà possibile derogare ai titoli sopra-indicati attraverso la frequenza di un corso di formazione relativo a tematiche educative di almeno 400 ore, da espletarsi nel termine massimo di 12 mesi.

#### **6.7 Personale dei servizi educativi**

Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito dal personale educatore e collaboratore che forma il gruppo di lavoro di ogni servizio. Il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio.

Il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e materiali e collabora con il personale educatore alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici, alla preparazione e distribuzione del vitto e al buon funzionamento del servizio.

A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dal CCNL, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge.

#### **6.8 Tabelle dietetiche**

La dieta andrà concordata con l'A.S.P. E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi.

### 6.9 Deroghe

I servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto avranno a disposizione tre anni per adeguarsi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti nella presente deliberazione.

Per il personale educatore, collaboratore, di cucina e coordinatori pedagogici, in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva, sono ritenuti validi i titoli in possesso e quanto indicato al precedente paragrafo.

### 7 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Tutti i servizi socio-educativi gestiti da soggetti privati, che si interessano di bambini 0-3 anni, indipendentemente dalle denominazioni, debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni singoli nel cui territorio ricade il servizio da attivare.

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore.

#### 7.1 Autorizzazione per Nido d'infanzia, micro-nido, spazio gioco per bambini e centro per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto familiare e domiciliare

Tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono essere autorizzati.

L'autorizzazione e la successiva vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia è di competenza dei Comuni.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, se gestito da soggetti privati, che risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in premessa e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

E' fatto obbligo ai privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere su richiesta della Regione dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato.

#### 7.2 Pareri per l'autorizzazione

In ogni Comune singolo o associato verrà identificato un dirigente responsabile a rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Tale dirigente convocherà la Conferenza di servizio per acquisire i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti competenti.

A rilasciare l'autorizzazione o il diniego sarà il dirigente identificato da parte del Comune entro 90 gg. dalla richiesta ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune di competenza secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio comunale.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetrie e relazione tecnica a firma di un Tecnico abilitato con indicazione dei requisiti strutturali;
- 2) certificato di agibilità o altro atto analogo o sostitutivo;
- 4) dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) la prima resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la normativa urbanistica, l'edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), la seconda resa da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (carta dei servizi, progetto pedagogico-educativo, orari, età e numero di bambini previsto, numero di

educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, tabella dietetica approvata dalla ASP per i servizi che prevedono il pasto e piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155).

### **7.3 Procedure di accreditamento per Nido d'infanzia, micro-nido e servizi integrativi**

Possono essere accreditati i nidi e servizi integrativi privati o pubblici se gestiti da soggetti terzi che sono già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente.

Tutti i servizi socio-educativi gestiti da soggetti privati, possono svolgere funzione pubblica se debitamente accreditati dal Comune singolo o associato in cui ricade il servizio.

I servizi educativi pubblici possono funzionare solo se possiedono i requisiti richiesti anche per l'accREDITAMENTO.

Il dirigente incaricato di rilasciare l'accREDITAMENTO verrà coadiuvato nella valutazione dei requisiti almeno da due funzionari o tecnici in ambito educativo e/o scolastico.

L'accREDITAMENTO ha una durata triennale viene rilasciato dal Comune di competenza entro 90 gg. dalla richiesta ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore.

Per ottenere l'accREDITAMENTO i soggetti gestori dovranno presentare domanda al Comune in cui ricade il servizio e oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, dovranno possedere i seguenti requisiti qualitativi aggiuntivi:

- disporre della Carta dei servizi, che comprenda anche il progetto pedagogico ed educativo;
- dotarsi della figura di un referente della struttura educativa con esperienza almeno triennale;
- prevedere nei contratti un numero di ore di formazione non inferiore a 40 ore annuali favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
- accogliere bambini con disabilità;
- attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- prevedere la partecipazione delle famiglie;
- adottare strumenti e metodologie di auto-valutazione del servizio.

Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'accREDITAMENTO, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'accREDITAMENTO.

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 20

**Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).**

(BURC n. 74 del 6 luglio 2016)

**Art. 1**

(Modifica articolo 4)

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono aggiunte le parole: "comprensivi del servizio tagesmutter".

**Art. 2**

(Modifica articolo 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2013, dopo le parole: "o dell'educatore", sono inserite le seguenti: "o tagesmutter".

**Art. 3**

(Modifica articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2013, le parole: "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2018".

**Art. 4**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

(Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).



## **REGIONE CALABRIA**

# **REGOLAMENTO REGIONALE**

**Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta dell' 11 settembre 2013



Si assegna il numero 9 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2013

Publicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 7 del 30/09/2013  
Suppl. Straord.

**LA GIUNTA REGIONALE**  
ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
emana

Il seguente regolamento:

313

11.08.2013

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

"L'accesso universale ai servizi di cura e di educazione per la prima infanzia inclusivi e di alta qualità rappresenta un vantaggio per tutti. Non solo aiuta i bambini ad esprimere le proprie potenzialità, ma può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia mediante provvedimenti atti a migliorare l'occupazione, la formazione professionale, l'istruzione parentale e le attività per il tempo libero" (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	4
<b>1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento.</b> .....	5
1.1 <i>Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi</i> .....	5
1.2 <i>Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale</i> .....	6
1.3 <i>Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa e sostituzione del personale</i> .....	8
1.4 <i>Progetto pedagogico-educativo e formazione</i> .....	8
1.5 <i>Tabella dietetica</i> .....	9
1.6 <i>Partecipazione delle famiglie</i> .....	9
<b>2. Norme comuni per l'accreditamento</b> .....	10
<b>A) Nidi d'infanzia e micro nidi</b>	
2.1 <i>Carta dei servizi</i> .....	10

1

2.2	<i>Accoglienza di tutti i bambini</i> .....	10
2.3	<i>Supervisione pedagogica</i> .....	11
2.4	<i>Adesione ad iniziative formative</i> .....	11
	<b>B) Servizi integrativi</b> .....	11
<b>2.</b>	<b>Norme specifiche per ogni tipologia di servizio</b> .....	12
3.1	<b><i>Nido d'infanzia</i></b> .....	12
3.1.1	Requisiti strutturali.....	12
3.1.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i> .....	12
3.1.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i> .....	13
3.1.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i> .....	13
3.1.2	Requisiti organizzativi.....	16
3.1.2a	<i>Calendario e orario</i> .....	16
3.1.2b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i> .....	16
3.2	<b><i>Micro nido d'infanzia</i></b> .....	16
3.2.1	Requisiti strutturali.....	17
3.2.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i> .....	17
3.2.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i> .....	17
3.2.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i> .....	17
3.2.2	Requisiti organizzativi.....	20
3.2.2 a	<i>Calendario e orario</i> .....	20
3.2.2 b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i> .....	20
3.3	<b><i>Servizi integrativi</i></b> .....	21
3.3.1	<b><i>Educatore/educatrice familiare</i></b> .....	21
3.3.2	<b><i>Educatore/educatrice domiciliare</i></b> .....	22
3.3.3	<b><i>Centri per bambini e famiglie</i></b> .....	23
3.3.3a	Requisiti strutturali.....	23
3.3.3b	Requisiti organizzativi.....	24

3.3.4	<i>Spazi gioco per bambini</i> .....	24
3.3.4a	Requisiti strutturali .....	24
3.3.4b	Requisiti organizzativi.....	26
<b>4.</b>	<b>Procedure per l'autorizzazione al funzionamento</b>	
4.1	<i>Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi</i> ...	27
4.2	<i>Autorizzazione, durata e rinnovo</i> .....	27
4.3	<i>Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione</i> .....	27
4.4	<i>Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido (comprese le sezioni primavera)</i> .....	28
4.5	<i>Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi</i> .....	29
4.5.1	<i>Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini</i> .....	29
4.5.2	<i>Per i servizi in contesto domiciliare</i> .....	31
<b>5.</b>	<b>Procedure per l'accreditamento</b> .....	32
A)	Nidi d'infanzia e micro nidi.....	32
B)	Servizi integrativi.....	32
C)	Domanda.....	32
<b>6.</b>	<b>Norme transitorie e finali</b> .....	33
6.1	<i>Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo</i> .....	33
6.2	<i>Sanzioni</i> .....	34
6.3	<i>Vincolo di destinazione d'uso</i> .....	35

**Premessa**

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali” (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed “è costituito da:

- a) nidi d’infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.” (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l’idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l’accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c. 1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20) ...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l’autorizzazione al funzionamento, per l’accreditamento e per la segnalazione certificata d’inizio attività, quest’ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza - agli articoli 5 (nido d’infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) - le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie (nidi d’infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

## 1. NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

### *1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi* (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;

- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

### **1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)**

- a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:
- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;
  - il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;
  - il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;
  - il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

- b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:
- Diploma di maturità magistrale;
  - Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  - Diploma di dirigente di comunità;
  - Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  - Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
  - Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
  - Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
  - Diploma di laurea in pedagogia;
  - Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
  - Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
  - Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
  - Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
  - Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

### ***1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale***

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

#### **1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione** (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

#### **1.5 Tabella dietetica** (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

#### **1.6 Partecipazione delle famiglie** (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;

- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

## **2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)**

L'accREDITamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accREDITamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accREDITamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accREDITamento, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

### **A) Nidi d'infanzia e micro nidi**

#### **2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)**

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accREDITato si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

#### 2.2 *Accoglienza di tutti i bambini* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

#### 2.3 *Supervisione pedagogica* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

#### 2.4 *Adesione ad iniziative formative* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

## **B) Servizi integrativi**

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par. 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par. 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par. 2.4);
- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

## **3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO**

### **3.1 Nido d'infanzia** (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% **del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti**. (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

#### **3.1.1 Requisiti strutturali**

##### **3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura**

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia

esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

### ***3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni***

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

### ***3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari***

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

#### *- Superficie interna*

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

#### *- Organizzazione delle sezioni*

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:
  - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);
  - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
  - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
  - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
  - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

#### *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale ;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;

- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

#### - *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

### **3.1.2 Requisiti organizzativi**

#### *3.1.2a Calendario e orario*

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

#### *3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

### **3.2 Micro nido d'infanzia** (L.R. 15/2013 - art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

#### **3.2.1 Requisiti strutturali**

##### **3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura**

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

### *3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni*

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

### *3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari*

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

#### *- Superficie interna*

La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore

giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
  - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);
  - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
  - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
  - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
  - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R.15/2013, art. 7 c.3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

### 3.2.2 Requisiti organizzativi

#### 3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

#### 3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

### 3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 - art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c. 2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c. 2, lett. b);
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

### **3.3.1 Educatore/educatrice familiare** (art. 7, c. 2, lett. a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

### **3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare**

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima

infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

### ***3.3.3 Centri per bambini e famiglie***

#### **3.3.3a Requisiti strutturali**

##### *- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari*

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

- c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;
- d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- *Superficie interna*

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Ricettività*

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

### **3.3.3b Requisiti organizzativi**

- *Calendario e orario*

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affidato agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

### **3.3.4 Spazi gioco per bambini**

#### **3.3.4a Requisiti strutturali**

##### *- Ricettività*

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

##### *- Organizzazione degli spazi interni*

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

##### *- Superficie interna*

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- *Spazi esterni e collocazione della struttura*

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

### **3.3.4b Requisiti organizzativi**

- *Calendario e orario*

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

*4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi*

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013,

verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

#### *4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo*

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

#### *4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)*

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune..

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

#### 4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore ;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini

previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

*4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)*

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4. 3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e

locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;

- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;

- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;
- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

## **5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)**

L'accREDITAMENTO viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accREDITAMENTO riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accREDITAMENTO).

L'accREDITAMENTO ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accREDITAMENTO costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

### **A) Nidi d'infanzia e micro nidi**

Possono essere accREDITATI i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accREDITAMENTO è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accREDITAMENTO se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accREDITAMENTO.

### **B) Servizi integrativi**

Possono richiedere l'accREDITAMENTO i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accREDITAMENTO (cfr. par. 2, punto B).

### **C) Domanda**

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

## **6. NORME TRANSITORIE E FINALI**

6.1 *Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo* (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività

di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R.15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

## *6.2 Sanzioni*

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art.12, c. 3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

### 6.3 *Vincolo di destinazione*

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 SET. 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*Dr. Giuseppe BIANCO*



**SCOPELLITI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SCOPELLITI".



ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

LAVORO

Deliberazione n. 313 della seduta del 11.08.2013.**Oggetto:**

Recepimento modifiche e integrazioni a seguito del PARERE N. 58/9<sup>^</sup> ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, di cui al regolamento attuativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013, avente ad oggetto la L.r. n. 15/2013, "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: [Signature]Relatore (se diverso dal proponente): [Signature]Dirigente/i Generale/i: [Signature]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente		X
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F. F. DOTT. BIANCOLa delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 29 Marzo 2013, recante “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”.

**VISTO** in particolare l’art. 10 della L..R. 15/2013, il quale recita che “La Giunta regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

**VISTA** la deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013 di iniziativa della Giunta regionale, recante: “l.r. 15/2013. approvazione regolamento attuativo”.

**PRESO ATTO** che la **III<sup>^</sup> Commissione Consiliare** “ATTIVITA’ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI, FORMATIVE” nella seduta del 23 luglio 2013 in merito alla Deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013 ha esaminato il regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento Interno del Consiglio, esprimendo, a maggioranza dei suoi componenti, parere vincolante positivo subordinato a modifiche ed integrazioni del testo, contenute nel parere n. 58/9 Prot. n. 35980 del 2 agosto 2013;

**VISTA la Delibera CIPE 79/2012**, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue.

**VISTA la Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012**, concernente la presa d’atto del Piano di azione coesione e considerati in particolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi stabiliti e le risorse finanziarie individuate e allocate tra i diversi settori di riferimento;

**CONSIDERATO CHE**, le risorse assegnate alla Regione Calabria, rappresentano un’importante occasione per sostenere l’avvio dei nuovi servizi, ovvero rimuovere gli ostacoli e i vincoli per il mantenimento e il potenziamento dei servizi in essere;

**PRESO ATTO**, che l’ammissibilità della spesa di cui al piano di riparto del piano di azione e coesione è condizionata all’esistenza o entrata in vigore di normativa o regolamentazione regionale in materia di accreditamento dei servizi per l’infanzia, pubblici e privati;

**Su conforme proposta** dell’Assessore On. Nazzareno Salerno, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente preposto al competente Settore;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente:

- **Di approvare l’allegato Regolamento attuativo della L.R. 15/2013 - “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”**, con le modifiche ed integrazioni contenute nel parere espresso dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 23 luglio 2013 (parere n. 58/9 Prot. n. 35980 del 2 agosto 2013, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento interno);

- **DI demandare** al Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento e i relativi atti consequenziali;

- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

- **Di disporre** che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**IL DIRIGENTE GENERALE F.F.  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*Dr. Giuseppe BIANCO*

**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento interessato  
 al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

[an error occurred while processing this directive]

Legge 8 novembre 2000, n. 328

**"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"**

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA  
INTEGRATO DI INTERVENTI E  
SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

*(Principi generali e finalità)*

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

*(Diritto alle prestazioni).*

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti

sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

#### Art. 3.

*(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).*

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### Art. 4.

*(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).*

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

#### Art. 5.

*(Ruolo del terzo settore).*

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

>tj;2> 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo

11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

## Capo II

### ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### Art. 6.

##### *(Funzioni dei comuni)*

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni delle province)*

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15

della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

*(Funzioni delle regioni)*

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

#### Art. 9.

##### *(Funzioni dello Stato)*

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### Art. 10.

##### *(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)

definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b)

prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c)

prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

- d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
- e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
- f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere *b)* e *c)*;
- g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

*i)* esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 11.

##### *(Autorizzazione e accreditamento)*

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *n)*.

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *e)*, disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

#### Art. 12.

##### *(Figure professionali sociali)*

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

#### Art. 13.

##### (Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

#### Art. 14.

##### (Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

## Art. 15.

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

## Art. 16.

*(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
  - a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
  - b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
  - c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
  - d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
  - e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
  - f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea

difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

#### Art. 17.

##### *(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

#### Capo IV

### STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### Art. 18.

##### *(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)*

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

*h)* i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

*i)* gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

*l)* gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

*m)* gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

*n)* i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

*o)* gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

#### Art. 19.

##### *(Piano di zona)*

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

*a)* gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

*b)* le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h)*;

*c)* le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

*d)* le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

*e)* le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

*f)* le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

*g)* le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

*a)* favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

*b)* qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera *g)*;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

#### Art. 20.

##### *(Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge

finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

#### Art. 21.

##### *(Sistema informativo dei servizi sociali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

#### Capo V

### INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### *Sezione I*

#### Disposizioni generali

#### Art. 22.

##### *(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per

le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenuto conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

## *Sezione II*

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

*(Reddito minimo di inserimento)*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *(Estensione del reddito minimo di inserimento)*. - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo

di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

#### Art. 24.

*(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

#### Art. 25.

##### *(Accertamento della condizione economica del richiedente)*

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

#### Art. 26.

##### *(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

#### Capo VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 27.

##### *(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

#### Art. 28.

##### *(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)*

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

*(Disposizioni sul personale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

*(Abrogazioni)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.



Legge 28 agosto 1997, n. 285

**"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997

Art. 1.

*(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

- a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti,

provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

## Art. 2.

### *(Ambiti territoriali di intervento)*

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15- *bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

## Art. 3.

### *(Finalità dei progetti)*

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare

qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

#### Art. 4.

*(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)*

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a)* l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
- b)* l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
- c)* le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- d)* gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
- e)* l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
- f)* l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- *ter*, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
- g)* la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
- h)* gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
- i)* i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
- l)* gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

#### Art. 5.

*(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)*

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a)* servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
- b)* servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n.

1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

#### Art. 6.

*(Servizi ricreativi ed educativi  
per il tempo libero)*

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

#### Art. 7.

*(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)*

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  - a*) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  - b*) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
  - c*) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

#### Art. 8.

*(Servizio di informazione,  
promozione, consulenza, monitoraggio  
e supporto tecnico)*

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
  - a*) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - b*) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
  - c*) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella

elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

#### Art. 9.

##### *(Valutazione dell'efficacia della spesa)*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

#### Art. 10.

##### *(Relazione al Parlamento)*

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

#### Art. 11.

##### *(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12.

*(Rifinanziamento della legge  
19 luglio 1991, n. 216)*

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Art. 13.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziare per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6

**Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).**

*(BURC n. 20 del 22 febbraio 2017)*

**Art. 1**

*(Inserimento articolo 3 bis nella l.r. 15/2013)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis  
(Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
  2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche”.
2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, specifica le forme concrete di attuazione del presente articolo.

**Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

**LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23****Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

*(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)*

**TITOLO I****Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

## **Art. 2**

### Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## **Art. 3**

### Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

## TITOLO II Sistema integrato

### Art. 4

#### Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

#### **Art. 5**

##### Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

#### **Art. 6**

##### Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

#### **Art. 7**

##### Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

**RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI**

100% Fondo Sanitario Regionale

**RSA PER ANZIANI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**RSA PER DISABILI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**CASA PROTETTA PER ANZIANI**

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**CASA PROTETTA PER DISABILI**

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

**RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI**

- Per Disabili Gravi

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

- Per Disabili privi di sostegno familiare

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

**Art. 8****Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
  - a) segretariato sociale;
  - b) sostegno economico;
  - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
  - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

### TITOLO III

#### I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

#### **Art. 9**

#### Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

### **Art. 10**

#### Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

### **Art. 11**

#### Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

## 2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

## **Art. 12**

### **Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

## **Art. 13**

### **Funzioni dei Comuni**

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

#### **Art. 14**

##### Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

### **Art. 15**

#### **Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)**

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

#### TITOLO IV Programmazione

##### **Art. 16** Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.  
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

### **Art. 17**

#### **Ambiti territoriali ed esercizio associato**

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

### **Art. 18**

#### **Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali**

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

### **Art. 19**

#### Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

### **Art. 20**

#### Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

### **Art. 21**

#### Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

### **Art. 22**

#### Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

**Art. 23**  
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V  
Autorizzazione e accreditamento

**Art. 24<sup>1</sup>**  
*(Abrogato)*

**Art. 25**  
*(Abrogato)*

**Art. 26**  
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

**Art. 27**  
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

---

<sup>1</sup> [Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.](#)

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

### **Art. 28**

#### Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

### **Art. 29**

#### Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

*a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*<sup>2</sup>

*b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.*

*6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*<sup>3</sup>

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

### **Art. 30** Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

<sup>2</sup> **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "a) *Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;*".

<sup>3</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "6. *La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.*".

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

### **Art. 31**

#### Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

### **Art. 32**

#### Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

- a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

## TITOLO VI Sistema di finanziamento

### Art. 33

#### Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
  - a) Fondi statali;
  - b) Fondo sociale regionale;
  - c) Fondo sociale locale.

### Art. 34

#### Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
  - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

### **Art. 35**

#### Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 36**

#### Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 37**

#### Personale delle équipes socio psico pedagogiche <sup>4</sup>

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

### **Art. 38**

#### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

### **Art. 39**

#### Norme finali

---

<sup>4</sup> V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

**n.351 del 25.11.2016 (Parte Prima)**

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2016, N.19

**SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA  
L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000***L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:*

## I N D I C E

**Capo I - Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della  
programmazione**

Art. 1 - Finalità e modalità attuative

Art. 2 - Nido d'infanzia

Art. 3 - Servizi educativi integrativi al nido

Art. 4 - Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia

Art. 5 - Gestione dei servizi

Art. 6 - Accesso ai servizi e contribuzione ai costi

Art. 7 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e  
dell'emarginazione

Art. 8 - Partecipazione e trasparenza

Art. 9 - Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione

Art. 10 - Funzioni della Regione

Art. 11 - Funzioni dei Comuni

Art. 12 - Compiti delle aziende unità sanitarie locali

Art. 13 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari

Art. 14 - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

**Capo II - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi**

Art. 15 - Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività

Art. 16 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 17 - Accreditamento e sistema di valutazione della qualità

Art. 18 - Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO

Art. 19 - Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia

Art. 20 - Vigilanza e sanzioni

Art. 21 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi

Art. 22 - Commissione tecnica distrettuale

Art. 23 - Compiti della commissione tecnica distrettuale

**Capo III - Caratteristiche generali dell'area e della struttura**

Art. 24 - Caratteristiche generali dell'area

Art. 25 - Integrazione tra servizi

Art. 26 - Criteri per la progettazione delle strutture

Art. 27 - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

**Capo IV - Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico**

Art. 28 - Personale

Art. 29 - Compiti del personale

Art. 30 - Collegialità e lavoro di gruppo

Art. 31 - Rapporto numerico tra personale e bambini

Art. 32 - Coordinatori pedagogici

Art. 33 - Coordinamenti pedagogici

Art. 34 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

Art. 35 - Clausola valutativa

**Capo V - Norme finanziarie, transitorie e finali**

Art. 36 - Disposizioni finanziarie

Art. 37 - Norme transitorie e finali

Art. 38 - Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000

Art. 39 - Entrata in vigore

**Capo I**

## Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione

### Art. 1

#### *Finalità e modalità attuative*

1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.

## Art. 2

### *Nido d'infanzia*

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

## Art. 3

### *Servizi educativi integrativi al nido*

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

a) spazio bambini;

b) centro per bambini e famiglie;

c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;

d) servizi sperimentali.

2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.

## Art. 4

### *Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia*

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

#### Art. 5

##### *Gestione dei servizi*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

#### Art. 6

##### *Accesso ai servizi e contribuzione ai costi*

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolide. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi

pubblici e privati l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.

3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:

a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;

b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

## Art. 7

### *Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione*

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i Comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.

## Art. 8

### Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte

educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

## Art. 9

### *Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione*

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.

5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai Comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.

## Art. 10

### *Funzioni della Regione*

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:

a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).

3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:

a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;

b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo 13, comma 1.

4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.

## Art. 11

### *Funzioni dei comuni*

1. I Comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:

a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;

b) concedono l'accreditamento;

c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;

d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;

f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;

g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;

h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.

## Art. 12

### *Compiti delle aziende unità sanitarie locali*

1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.

### Art. 13

#### *Interventi ammessi a contributo e beneficiari*

1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:
  - a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
  - b) ai Comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
  - a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
  - b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal Comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.

### Art. 14

#### Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle

banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

## Capo II

### **Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi**

#### Art. 15

##### *Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività*

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.

#### Art. 16

##### *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
  - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
  - c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
  - d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
  - e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non

contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;

i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.

#### Art. 17

##### *Accreditamento e sistema di valutazione della qualità*

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

3. L'accreditamento è concesso dal Comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.

#### Art. 18

##### *Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento*

1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;

b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;

c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;

d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;

e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso

la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.

#### Art. 19

##### *Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia*

1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.

#### Art. 20

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

## Art. 21

*Rapporti convenzionali e appalto di servizi*

1. I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accredito di cui all'articolo 18.

## Art. 22

*Commissione tecnica distrettuale*

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
  - a) amministrativa, con funzioni di presidente;
  - b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
  - c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
  - d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

## Art. 23

*Compiti della commissione tecnica distrettuale*

1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
  - a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
  - b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
  - c) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in

merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

### Capo III

#### Caratteristiche generali dell'area e della struttura

##### Art. 24

###### *Caratteristiche generali dell'area*

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.

##### Art. 25

###### *Integrazione tra servizi*

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

##### Art. 26

###### Criteria per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

## Art. 27

### *Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

## Capo IV

### **Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico**

## Art. 28

### *Personale*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

## Art. 29

### Compiti del personale

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il

personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

#### Art. 30

##### Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

#### Art. 31

##### *Rapporto numerico tra personale e bambini*

1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:

a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;

b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;

c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;

d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.

#### Art. 32

##### *Coordinatori pedagogici*

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con

le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

### Art. 33

#### *Coordinamenti pedagogici*

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.

3. La direttiva di cui all'articolo 1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.

4. I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.

### Art. 34

#### *Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori*

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.

## Art. 35

*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
- b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
- c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
- d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;
- e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
- f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
- g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

**Capo V****Norme finanziarie, transitorie e finali**

## Art. 36

*Disposizioni finanziarie*

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema

integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107 del 2015.

## Art. 37

### *Norme transitorie e finali*

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.
5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accREDITAMENTO, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).
7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.

## Art. 38

### *Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000*

1. È abrogata la legge regionale n. 1 del 2000.

**Art. 39***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 25 novembre 2016 STEFANO BONACCINI

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

1

---

Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.**

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31.07.2013)

INDICE

**PREAMBOLO**

**TITOLO I - Oggetto e disposizioni generali**

**CAPO I - Ambito di applicazione**

Art. 1 - Oggetto

**CAPO II - Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi**

Art. 2 - Classificazione dei servizi

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi

Art. 4 - Partecipazione delle famiglie

Art. 5 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

Art. 6 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 7 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

Art. 8 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

Art. 9 - Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

Art. 10 - Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

**CAPO III - Personale**

Art. 11 - Personale dei servizi

Art. 12 - Formazione

Art. 13 - Titoli di studio degli educatori

Art. 14 - Titoli di studio del personale ausiliario

Art. 15 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

Art. 16 - Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

**CAPO IV - Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie**

Art. 17 - Carta dei servizi

Art. 18 - Elenco comunale degli educatori

**CAPO V - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi**

Art. 19 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 20 - Caratteristiche degli spazi esterni

**TITOLO II - Nido d'infanzia**

**CAPO I - Definizione e requisiti strutturali**

Art. 21 - Nido d'infanzia

Art. 22 - Caratteristiche degli spazi interni

Art. 23 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 24 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 25 - Ricettività e dimensionamento

**CAPO II - Requisiti organizzativi**

Art. 26 - Modalità di offerta del servizio

Art. 27 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

**TITOLO III - Servizi integrativi**

**CAPO I - Spazio gioco**

**SEZIONE I - Definizione e requisiti strutturali**

Art. 28 - Spazio gioco

Art. 29 - Caratteristiche degli spazi interni

Art. 30 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 31 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 32 - Ricettività e dimensionamento

**SEZIONE II - Requisiti organizzativi**

Art. 33 - Modalità di offerta del servizio

Art. 34 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

2

---

**CAPO II - Centro per bambini e famiglie****SEZIONE I - Definizione e requisiti strutturali**

- Art. 35 - Centro per bambini e famiglie
- Art. 36 - Caratteristiche degli spazi interni
- Art. 37 - Standard dimensionali per gli spazi interni
- Art. 38 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
- Art. 39 - Ricettività e dimensionamento

**SEZIONE II - Requisiti organizzativi**

- Art. 40 - Modalità di offerta del servizio
- Art. 41 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

**CAPO III - Servizio educativo in contesto domiciliare****SEZIONE I - Definizione e requisiti strutturali**

- Art. 42 - Servizio educativo in contesto domiciliare
- Art. 43 - Spazi interni ed esterni

**SEZIONE II - Requisiti organizzativi**

- Art. 44 - Modalità di offerta del servizio
- Art. 45 - Disposizioni di carattere organizzativo

**TITOLO IV - Continuità verticale****CAPO I - Continuità verticale**

- Art. 46 - Centri educativi integrati zerosei
- Art. 47 - Standard generali
- Art. 48 - Progetto pedagogico ed educativo

**TITOLO V - Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo****CAPO I - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento**

- Art. 49 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
- Art. 50 - Requisiti e procedimento di autorizzazione
- Art. 51 - Requisiti e procedimento per l'accreditamento
- Art. 52 - Convenzioni

**CAPO II - Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo**

- Art. 53 - Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi
- Art. 54 - Vigilanza sui servizi educativi

**CAPO III - Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi**

- Art. 55 - Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

**TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali****CAPO I - Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 56 - Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati
- Art. 57 - Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni
- Art. 58 - Abrogazioni

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

3

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 433 del 10 giugno 2013;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 luglio 2013;

Visto il parere favorevole espresso da Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 599;

Considerato quanto segue:

1. è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;

2. è necessario creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;

3. è opportuno procedere alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e introdurre strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, nonché ridefinire gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi;

4. è necessario individuare le diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dei servizi e le relative funzioni, nonché definire i titoli di studio che meglio rispondono all'esigenza di qualificazione personale;

5. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell'infanzia, individuare contesti di sperimentazione, di partecipazione e progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;

6. è necessario prevedere per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi un termine di sessanta giorni al fine di consentire un'adeguata valutazione dei contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;

7. di accogliere le raccomandazioni della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Approva il presente regolamento

## **TITOLO I**

### Oggetto e disposizioni generali

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

4

---

**CAPO I****Ambito di applicazione****Art. 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

**CAPO II****Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi****Art. 2****Classificazione dei servizi**

1. I servizi educativi di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
  - 1) spazio gioco;
  - 2) centro per bambini e famiglie;
  - 3) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

**Art. 3****Forme di gestione dei servizi**

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

- a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'articolo 5;
- c) titolarità e gestione privata.

**Art. 4****Partecipazione delle famiglie**

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

**Art. 5****Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio**

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;

- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

#### *Art. 6*

##### *Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi*

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
  - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
  - b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
  - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
  - d) aggiornamento e formazione del personale;
  - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
  - f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

#### *Art. 7*

##### *Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali*

1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
  - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
  - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
  - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
  - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
  - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
  - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
  - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
  - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
  - i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
  - l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

#### *Art. 8*

##### *Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali*

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono, al proprio interno,

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

6

---

organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.

3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
- b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;
- c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

#### *Art. 9*

##### *Funzioni delle aziende unità sanitarie locali*

1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

- a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
- d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

#### *Art. 10*

##### *Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari*

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.

2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:

- a) disabilità;
- b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

### **CAPO III** **Personale**

#### *Art. 11*

##### *Personale dei servizi*

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

7

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all' 8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

*Art. 12*  
*Formazione*

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali per l'istruzione promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

*Art. 13*  
*Titoli di studio degli educatori*

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
- c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale; (1)
- e) abrogata; (2)
- f) diploma di dirigente di comunità;
- g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

*Art. 14*  
*Titoli di studio del personale ausiliario*

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.

2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 15*  
*Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico*

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

8

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. *Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) *entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;*
- b) *entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;*
- c) *entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia. (3)*

#### *Art. 16*

##### *Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento*

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

#### **CAPO IV**

##### ***Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie***

#### *Art. 17*

##### *Carta dei servizi*

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
- b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

#### *Art. 18*

##### *Elenco comunale degli educatori*

1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.

2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.

#### **CAPO V**

##### ***Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi***

#### *Art. 19*

##### *Standard di base e funzionalità degli spazi*

1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.

2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.

3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

9

5. L'area esterna di cui all'articolo 20 è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

*Art. 20*

*Caratteristiche degli spazi esterni*

1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.

2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.

3. *I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2. (4)*

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

**TITOLO II**

Nido d'infanzia

**CAPO I**

***Definizione e requisiti strutturali***

*Art. 21*

*Nido d'infanzia*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

*Art. 22*

*Caratteristiche degli spazi interni*

1. Nel nido d'infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d'infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

10

5. I nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

*Art. 23*

*Standard dimensionali per gli spazi interni*

1. Gli spazi del nido d'infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Ai nidi d'infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

*Art. 24*

*Organizzazione degli spazi destinati ai bambini*

1. Gli ambienti del nido d'infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.

3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

*Art. 25*

*Ricettività e dimensionamento*

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.

2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

6. I comuni regolamentano la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

**CAPO II**

***Requisiti organizzativi***

*Art. 26*

*Modalità di offerta del servizio*

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

11

2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

4. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.

*Art. 27*

*Rapporto numerico tra educatori e bambini*

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell' 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è (5) calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:

- a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
- c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:

- a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
- b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

**TITOLO III**  
Servizi integrativi

**CAPO I**  
**Spazio gioco**

**SEZIONE I**  
Definizione e requisiti strutturali

*Art. 28*  
*Spazio gioco*

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

*Art. 29*  
*Caratteristiche degli spazi interni*

1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;
- c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

4. Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

12

---

*Art. 30**Standard dimensionali per gli spazi interni*

1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.
2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) prevede:
  - a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
  - b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.
3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.
4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

*Art. 31**Organizzazione degli spazi destinati ai bambini*

1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

*Art. 32**Ricettività e dimensionamento*

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

## SEZIONE II

## Requisiti organizzativi

*Art. 33**Modalità di offerta del servizio*

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

13

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

*Art. 34*

*Rapporto numerico tra educatori e bambini*

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6) calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:

- a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
- b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

**CAPO II**

**Centro per bambini e famiglie**

SEZIONE I

Definizione e requisiti strutturali

*Art. 35*

*Centro per bambini e famiglie*

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

*Art. 36*

*Caratteristiche degli spazi interni*

1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

*Art. 37*

*Standard dimensionali per gli spazi interni*

1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) prevede:

- a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
- b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.

3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

*Art. 38*

---

*Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori*

1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

*Art. 39**Ricettività e dimensionamento*

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.

2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

3. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 2.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

5. I comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

## SEZIONE II

## Requisiti organizzativi

*Art. 40**Modalità di offerta del servizio*

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

*Art. 41**Rapporto numerico tra educatori e bambini*

1. *Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell' 80 per cento dei bambini complessivamente iscritti.* (7) Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

## CAPO III

*Servizio educativo in contesto domiciliare*

## SEZIONE I

---

**Definizione e requisiti strutturali***Art. 42**Servizio educativo in contesto domiciliare*

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.
6. *Abrogato. (8)*

*Art. 43**Spazi interni ed esterni*

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. *Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione. (9)*
4. *Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. (9)* Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

**SEZIONE II****Requisiti organizzativi***Art. 44**Modalità di offerta del servizio*

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

*Art. 45**Disposizioni di carattere organizzativo*

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. *Tale figura possiede i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1. (10)*

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.

5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

#### **TITOLO IV**

##### **Continuità verticale**

#### **CAPO I**

##### ***Continuità verticale***

#### ***Art. 46***

##### ***Centri educativi integrati zerosei***

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

#### ***Art. 47***

##### ***Standard generali***

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.

3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

#### ***Art. 48***

##### ***Progetto pedagogico ed educativo***

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 5, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.

2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

#### **TITOLO V**

##### **Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo**

#### **CAPO I**

##### ***Autorizzazione al funzionamento e accreditamento***

#### ***Art. 49***

##### ***Autorizzazione al funzionamento e accreditamento***

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

3. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

#### ***Art. 50***

##### ***Requisiti e procedimento di autorizzazione***

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

17

- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) *progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi. (11)*

3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune.

5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

6. *Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (12)*

7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

8. *Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:*

- a) *la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;*
- b) *la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità. (12)*

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

#### Art. 51

#### *Requisiti e procedimento per l'accreditamento*

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

5. *Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata*

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

18

*entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (13)*

6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

7. *Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:*

- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;*
- b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità. (13)*

8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

#### *Art. 52*

#### *Convenzioni*

1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.

### **CAPO II**

#### ***Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo***

#### *Art. 53*

#### *Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi*

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### *Art. 54*

#### *Vigilanza sui servizi educativi*

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. *Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività. (14)*

**CAPO III*****Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi******Art. 55******Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi***

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

**TITOLO VI****Disposizioni transitorie e finali****CAPO I*****Disposizioni transitorie e finali******Art. 56******Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati***

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno educativo 2014/2015.

2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.

***Art. 57******Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni***

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell'area esterna, come previsto all'articolo 20, comma 2, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.

2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:

- a) articolo 14, comma 8;
- b) articolo 18, comma 7;
- c) articolo 22, comma 7.

3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all'articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l'autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all'articolo 19, comma 3.

***Art. 58******Abrogazioni***

1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è abrogato.

**Note**

1. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 1.

2. Lettera abrogata con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 1.

4d Istruzione scolastica e universitaria

d.p.g.r.  
41/R/2013

20

- 
3. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 2.
  4. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 3.
  5. Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 4.
  6. Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 5.
  7. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 6.
  8. Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 7.
  9. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 8.
  10. Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 9.
  11. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.
  12. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 10.
  13. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.
  14. Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 12.